

Repubblica Italiana

in nome del popolo italiano

IL GIUDICE MONOCRATICO  
dott. PURCARO VITO MARIA GIORGIO

Alla pubblica udienza del 02/02/2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di MATARAZZO ERNESTO nato a caivano il 26/10/1954 res. a pozzuoli via antiniara 103 LIBERO CONTUMACE IMPUTATO IL P.M. concludere e chiede att.gen. anni 2 mesi 6 recl.

il difensore conclude e chiede ass. 530 cpv. c.p.p. per non aver commesso il fatto,sub.att.gen. equivalenti sulle aggravanti,minimo della pena,pena sospesa,contenersi il risarcimento del danno.

Reato p.ep. dall'articolo 589 commi 1 e 2 c.p. perche mentre percorreva la via coroglio nel territorio del comune di Napoli con direzione di marcia Bagnoli-Nisida alla guida dell'autovettura Fiat Tempra targata NA Y06550 per colpa consistita in imprudenza,imperizia e negligenza,nonche' nella violazione degli artt. 142 e 148 C.d.S. pur resosi conto della possibile interferenza con l'autovettura FIAT Uno targata LI 454900 condotta da NASTI ANGELO PROVENIENTE DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA VIAGGIANDO SENZA MANTENERE LA NECESSARIA PRUDENZA ED a una velocita' di circa 75 km/h in tal modo oltrepassando il limite massimo di velocita' imposto sul luogo pari a 50 km/h, ed effettuando una manovra di sorpasso vietata, invadeva l'opposta corsia di marcia e investiva violentamente con la parte anteriore del proprio veicolo la parte anteriore dell'automobile condotta dal Nasti il quale a seguito del violento urto,riportava gravissime lesioni da cui derivava la morte dopo pochi minuti. Accaduto in Napoli l'11/06/2002

#### ESPOSIZIONI DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

A. con decreto di citazione emesso in data 12.03.2004 il GUP del tribunale di Napoli,all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico della terza sezione penale, dott. Domenico De Stefano, nei confronti di Matarazzo Ernesto affinche' rispondesse del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,come in epigrafe contestato. nell'udienza preliminare con apposite dichiarazioni si costruivano parti civili,al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dervnati dal reato Nasti Antonio e Negri Giulia, in proprio quali genitori della defunta persona offesa e nella qualita' di esercenti la podesta' genitoriale sui figli minori Nasti Giuseppe Enrico e Nasti Valentina (quest'ultima poi, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio,si e'autonomamente costituita parte civile in udienza dibattimentale) nonche' Nasti Federica e Nasti Doriana quali sorelle del deceduto.

Nella prima udienza dibattimentale, svoltosi il 25.06.2004,il giudice dichiarava la nullita' della notificazione all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio,eseguita a mezzo servizio postale senza il rispetto degli adempimenti richiesti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n 346/1998,e disponeva la rinnovazione della citazione.

Nella successiva udienza del 05/11/2004 il processo non poteva essere celebrato per l'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze,proclamato dal foro locale.

Nelle udienze del 28/01/2005 e del 29/04/2005 era rivelata nuovamente la nullita' dell'atto rinnovativo della citazione a giudizio all'imputato.

Dopo un differimento, disposto con decreto emesso 06/05/2005,si giungeva all'udienza del 24/06/2005 che si teneva in contumacia dell'imputato e davanti a questo giudice monocratico,subentrato nell'intero ruolo del precedente giudice assegnatario in cui dopo la formale apertura del dibattimento venivano ammessi i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti.

Aveva quindi inizio l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testimoni Melluso Vincenzo, in servizio presso la Questura di Napoli, Talamo Antonio, in servizio al Commissariato di p.s Napoli Bagnoli, e Cutolo Fabio

Nella successiva udienza del 04/11/2005 si continuava nell'istruttoria dibattimentale con l'esame del verbalizzante Caianiello Vincenzo, in servizio presso la Sezione di polizia stradale di Napoli all'esito della cui disposizione le parti rinunziavano in modo concorde all'audizione del teste Zaccardi e del consulente tecnico Longombardo Carmine, al termine del quale si acquisiva al fascicolo del dibattimento la relazione scritta dallo stesso redatta, con allegati documenti fotografici e planimetrici.

Nell'udienza del 24/02/2006 si completava l'istruttoria dibattimentale con l'escussione del teste Pozza Antonio. La successiva udienza, fissata 26/05/2006, era rinviata con decreto emesso dal giudice il 21/04/2006, a causa dell'eccessivo carico di ruolo, all'udienza del 06/10/2006 in cui il processo era rinviato per mancanza notificazione dell'avviso di rinfessione all'imputato.

Seguiva un altro rinvio, disposto per analoghe ragioni all'udienza del 22.12.2006.

All'odierna udienza, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti processuali, si è infine proceduto alla discussione finale, al termine della quale le parti hanno concluso nei sensi riportati in epigrafe.

Ritiene questo giudicante che, alla stregua delle risultanze processuali emerse dall'espleto dibattimento, è rimasta provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine al resto a lui ascritto in rubrica.

La prova si basa, in particolare, sulle precise dichiarazioni rese dai testi esaminati e dal consulente tecnico della pubblica accusa, sugli atti di polizia giudiziaria già inseriti nel fascicolo del dibattimento attesa la loro natura di atti irripetibili (tra cui in particolare i rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Stradale) nonché sui documenti prodotti dalle parti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla stregua degli elementi probatori acquisiti è rimasto accertato, in punto di fatto, quando segue.

l'11 giugno 2002 alle ore 16,30 in Napoli lungo, la via Coroglio, all'altezza del palo dell'illuminazione pubblica n 065/0811, si verificò un incidente stradale tra un'autovettura Fiat Tempra targata NA Y06550, condotta da Matarazzo Ernesto, e un'autovettura Fiat Uno targata LI 54900, condotta da Nasti Angelo.

Sul posto intervenivano nell'immediatezza i Vigili del fuoco e una volante del Commissariato di p.s di Bagnoli, che provvedevano a estrarre i feriti, subito trasportati in ambulanza all'ospedale più vicino, ed a identificare le persone presenti intorno alle ore 18,00 sul posto si portava una pattuglia della Polizia Stradale partenopea, che operava i rilievi planimetrici e fotografici del caso

I veicoli incidentati erano anche sottoposti a sequestro probatorio (la Fiat Tempra risulta dissequestrata con decreto del 27.02.2003).

Tra i soccorsi coinvolti nell'incidente il Nasti Angelo venne ricoverato in gravi condizioni, perché politraumatizzato al cranio e all'addome (cfr. certificato n 000983 del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli) e alle ore 20.30 decedeva per arresto cardiocircolatorio.

Gli accertamenti tecnici non ripetibili effettuati nella fase delle indagini preliminari (l'esame esterno del cadavere e relazioni del dott. Esposito massimo, depositata l'8.7.2002) hanno consentito di stabilire che la morte del Nasti è stata determinata dal grave trauma cranio-encefalitico e toraco-addominale, con conseguenze shock traumatico, derivante dall'incidente stradale (nell'atto si evidenzia come le lesioni riscontrate presentavano le caratteristiche della molteplicità, multiformità e multipolarità compatibili con il fenomeno del grande traumatismo da sinistro stradale).

Accanto al Nasti era seduto Cutolo Fabio, il quale venne anche egli condotto in ospedale dove gli furono diagnosticati trauma cranico contusivo; escoriazioni multiple per il corpo con prognosi di giorni sei salvo complicazioni (cfr n 000982 del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli).

anche Matarazzo Ernesto e la persona da lui trasportata, la moglie Rizzo Concetta, rimasero feriti a seguito dell'incidente (cfr i referti medici nn 000984 e 000986 del medesimo nosocomio).

Dai rilievi tecnici effettuati dagli Ispettori della Polstrada Caianiello e Zazzaro (accertamenti urgenti, planimetria e fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e le auto coinvolte dal punto di vista statico) emerge che l'autovettura Fiat Tempra venne rivenuta di traverso nella carreggiata opposta al proprio senso di marcia (cioè la direzione piazza Bagnoli-Nisita), era salita in parte sul marciapiede, e si trovava a breve distanza dalla Fiat Uno, che marciava in direzione Nisita-Bagnoli ed era anch'essa rivenuta in posizione trasversale sul margine destro della sua carreggiata e con le due ruote poggiate sopra al marciapiede. Entrambe le auto presentavano gravi danni nella parte anteriore e nella fiancata sinistra, come meglio descritto nel prontuario degli accertamenti urgenti redatto dalla Polizia Stradale, e in particolare la Fiat Uno aveva parte anteriore e la portiera sinistra completamente distrutte e il tetto e l'abitacolo deformati.

Sul manto stradale vennero rilevate tracce di frenata prodotte da entrambi i veicoli (cfr. punti 3 e 7 della planimetria) e detriti dalla rottura di parti meccaniche delle auto, nel luogo individuabile come punto d'urto. In particolare le tracce di frenata attribuiti alla Fiat Tempra erano due, una lunga 22 m. lasciata dal pneumatico sinistro, l'altra lunga 14,60 m. lasciata da quello destro, ed entrambe partivano dal centro della corsia opposta al senso di marcia percorso dalla predetta auto e si spostava da destra verso sinistra.

Quando alle caratteristiche di viabilità emerge che la strada in esame era unica carreggiata a doppio senso di marcia con unica corsia per ogni senso, era larga mt. 8,40, asfaltata e ad andamento rettilineo. Il limite di velocità era quello di 50 Km/h valevole per tutte le strade urbane (cfr. dep. Talamo pag. 18)

Le condizioni climatiche e di visibilità erano buone (tempo sereno, ore diurne e visibilità buona, fondo stradale asciutto e traffico normale).

La segnaletica verticale e orizzontale era invece assente.

Si trattava, secondo la dichiarazione del teste Talamo che per primo accorse sul posto, della zona di via Coroglio all'altezza dell'entrata dello stabilimento industriale dell'ex Italsider.

In merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro può considerarsi certo che l'autovettura condotta dal Matarazzo, anziché seguire l'andamento naturale della strada, operò una deviazione verso sinistra oltrepassando la corsia di propria pertinenza e andò così a collidere frontalmente con la Fiat Uno marciante nella direzione opposta.

Tale salto di carreggiata è da attribuirsi alla condotta del guidatore della Fiat Tempra, che si portava sulla sinistra per effettuare un sorpasso e poi operava una brusca frenata per evitare l'impatto con la macchina che procedeva in senso opposto perdendo il controllo del veicolo.

In particolare il testimone oculare Pozzo Antonio, indentificato nell'immediatezza dal verbalizzante Talamo, si trovava a percorrere via Coroglio immediatamente dopo la Fiat Uno del Nasti, a distanza di un centinaio di metri, ed ebbe modo di vedere una Fiat Tempra proveniente dal senso di marcia opposto che in modo improvviso invase la carreggiata e andò a collidere violentamente con tale macchina. Ebbe appena il tempo di esclamare questo e pazzo riferendosi al guidatore dell'auto investitrice.

Il teste ha affermato che la Fiat Uno procedeva ad andatura regolare e teneva la destra in modo normale. L'altro testimone Cutolo Fabio, cugino del Nasti Angelo trasportato nella Fiat Uno, ha riferito che tornando da lavoro in auto stavano attraversando a bassa velocità la zona dell'Italsider, dove ci sono i dossi e i binari ferroviari che entrano nello stesso stabilimento industriale, quando dopo venti-trenta metri improvvisamente una macchina gli venne addosso.

Il teste ha precisato di non ricordare molti altri particolari perché a seguito del violento urto perse i sensi e si trovò in ospedale, ma con molta onestà ha affermato che entrambi non facevano uso della cintura di sicurezza.

Il consulente tecnico della pubblica accusa, Longombardi Carmine, esperto in infortunistica stradale, sulla base dell'esame degli atti processuali, di un sopralluogo effettuato personalmente sul tratto stradale ove si verificò il sinistro e della diretta visione dei veicoli incidentati (dei quali ha verificato, oltre ai danni, anche lo stato di usura dei pneumatici e la funzionalità dell'impianto frenante, con esito positivo), è giusto ad affermare che l'autovettura Fiat Tempra condotta dal Matarazzo a causa della velocità non commisurata alla situazione, desunta dagli incerti danni prodotti ai veicoli e dalle tracce di frenata lasciate sul manto stradale, dalla corsia di sua pertinenza deviava verso sinistra entrando in collisione frontale con l'autovettura Fiat Uno. In particolare ha evidenziato che l'imputato ha effettuato una manovra di sorpasso di un'altra autovettura, in fase iniziale e non terminata, che lo portava a sfiorare l'opposto senso di marcia e a quel punto ha operato un'energica frenata, che bloccava le ruote le quali producevano quelle tracce gommose con andamento obliquo rispetto all'asse stradale, che sono state rilevate dalla Stadale. La macchina con le ruote bloccate proseguiva per inerzia il suo movimento secondo la direzione di marcia imposta prima del conducente (cioè verso il lato sinistro rispetto al senso di marcia percorso)

andando a collisione frontale con la Fiat Uno. La velocità tenuta dalla Fiat Tempra è stata ricostruita mediante formula matematiche sviluppate

nella relazione (pagg. 12.14) ed è pari a 75 Km/h come valore minimale.

Il consulente ha verificato di persona che la strada, sufficientemente larga e a sviluppo quasi rettilineo, all'altezza del punto dell'incidente stradale presenta una piccola strettoia con leggera curva che se si è in fase di sorpasso, può impedire un buon avvistamento dei veicoli provenienti da Nisita direzione Bagnoli, soprattutto quando davanti c'è un altro veicolo in marcia.

Per converso l'autovettura Fiat Uno è risultata viaggiare regolarmente nella propria corsia ideale (tenendo la destra e non al centro) ad una velocità moderata e sicuramente inferiore a quella dell'altra vettura, come si evince dalla breve lunghezza delle tracce di frenata (una delle quali rilevata dal consulente in un'immagine

fotografica) e dal fatto che e' stata sospinta indietro e verso il lato destro di sei metri rispetto al punto d'urto dall' energia cinetica dell'altro veicolo.

A specifica domanda dell' ufficio il consulente ha escluso che la deviazione a sinistra della macchina possa essere attribuita ad una distrazione o ad malore momentanei del conducente, tali da far perdere il controllo del veicolo' e ha, infine, precisato che l'uso delle cinture di sicurezza non avrebbe evitato l'entita' delle lesioni, sia per l'alto livello di energia in gioco sia perche' l'impatto e' stato e' stato spicolare e non complementare anteriore.

Tale ricostruzione dall'andamento dinamico dell'incidente stradale, fondata su una rigorosa dinamica dei dati obiettivi , appare a questo giudicante del tutto condivisibile, anche con riguardo a questo ultimo aspetto esaminato, posto che l'autovettura FiatUno si presentava completamente schiacciata nel lato sinistro, dove siede il guidatore, e l'abitacolo e il tettuccio risultavano deformati.

Gli elementi probatori raccolti integrano in punto di diritto il resto di omicidio colposo contestato all'imputato. Matarazzo Ernesto, infatti, ha in primo luogo tenuto una condotta imprudente e negligente ( colpa generica) ed ha violato anche alcune norme del codice stradale ( colpa specifica) , causando cosi' l'incidente stradale da cui derivava la morte di Nasti Angelo.

In particolare, nella condotta di guida dell'imputato si possono individuare i seguenti addebiti colposi , a Matarazzo Ernesto procedeva ad una velocita' eccessiva e, in ogni caso, non prudenziale in relazione alle condizioni della strada, ubica nel centro urbano di Napoli.

Invero il limite di velocita' della strada percorsa dall'imputato e' di 50 Km/h come prescritto dall'art. 142 del codice della strada, mentre la velocita' concretamente tenuta dall' autovettura condotta dall'imputato e' stata calcolata dal consulente tecnico in non meno di 75 Km/h.

Matarazzo Ernesto ha effettuato una manovra di sorpasso azzardata e vietata dall'art 148, commi 2 e 10. del codice della strada, perche non ha valutato opportunamente la geometria della strada, che in quel punto presenta una strettoia ed una lieve curva volgere a destra che riduceva la visibilita' e non garantiva la completa esecuzione del sorpasso.Tale imprudente manovra lo ha portato a portarsi a sinistra anziche' continuare a seguire l'andamento della strada, provocando cosi', nonostante l'azionamento dei frani, l'imputato con l'autovettura che proveniva nel senso opposto;

Matarazzo Ernesto ha dimostrato imperizia nella guida, in quando ha attuato una manovra frenante dell'autovettura troppo energica, che ha comportato il bloccaggio delle ruote e la conseguente perdita del controllo del veicolo ( tanto che il consulente ha affermato che con un conducente avente un'adeguata formazione questo incidente non si sarebbe mai verificato perche' c'era spazio per passare per entrambe le auto)

In ordine al punto b) va osservato come la giurisprudenza ha affermato che la manovra di sorpasso costituisce di per se' un momento di turbamento della circolazione e, quindi, deve essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza; il che si verifica e uno spazio libero sufficiente, il quale deve comprendere sia lo spzio occorrente per portare al termine il superamento in rapporto alla velocita' dei due veicoli sia al rapporto all'ampiezza della strada ( cosi' la cassazione penale, sezione IV , 6 marzo 1980,BERARDO) .

quando al comportamento del conducente del veicolo antagonista, consisto nel mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, si ritiene di dover fare applicazione del principio giurisprudenza secondo il quale in tema di incidenti stradali,l'accertata sussistenza di condotta contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del codice della strada, di uno dei soggetti coinvolti, non e' di perse' sufficiente per affermare la responsabilita' concorrente di questi per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostra con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture l'esistenza del nesso causale tra suddetta condotta violatrice e l'evento ( cosi cassazione penale, sez. IV, 2 maggio 1988,Mannuzzi). Nel caso di specie,per quanto detto in precedenza, sussistono elementi fattuali per affermare che in concreto il mancato uso delle cinture, pur costituendo una violazione del codice stradale, non ha avuto nessuna efficienza casuale nella produzione dell'evento Lesivo.

Quando alla determinazione della pena questo giudice ritiene di poter riconoscere l'imputato le circostanze attenuanti generiche, esclusivamente in considerazione della sua sostanziale incensuratezza (nel certificato penale e' annotata una sola condanna a lieve pena pecuniaria per reato di cui all'art. 650.cp. risalente al 1985). tali circostanze, pero' posso essere valutate solamente equivalenti alla contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p. dovendosi tenere conto della gravita' dei profili di colpa evidenziati e del complessivo comportamento processuale del prevenuto, il quale si e' del tutto disinteressato del processo rimanendo in contumace.Per analoghi motivi questo giudice, nella dosimetria della pena, ritiene di non poter partire dal minimo edittate.

Tenuto conto, quindi, di tutti i criteri valutativi di riferimento dettati dall'art. 133 c.p. questo giudice stima equa ed adeguata al caso concreto la pena di uno anno e mesi due di reclusione (pena così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 222 e 224 del. vo 285/92 va applicata a Matarazzo Ernesto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto.

Sussistono presupposti giuridici per concedere a Matarazzo Ernesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo lo stesso riportato per la prima volta condanna ad una pena detentiva inferiore al minimo previsto dall'art. 163 c.p. Si può inoltre ragionevolmente prevedere che l'imputato, traendo insegnamento dall'esperienza giudiziaria vissuta e sotto l'effetto deterrente della condanna a pena sospesa oggi inflitta, si asterrà in futuro dal commettere altri reati.

Ai sensi dell'articolo 165 c.p. però questo giudice ritiene di subordinare la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato al pagamento della somma provvisoriamente assegnata alle parti civili sull'ammontare del risarcimento del danno, nella misura di seguito specificata. Al riguardo va chiarito che l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato e, quindi il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato (così Cassazione penale sez. VI, 5 febbraio 1998, n. 3450, Consumano. Cfr. in senso, Cassazione penale, sez. VI, 31 gennaio 2000, n. 2390, Alberti e Cassazione penale, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 10108, Petrosi).

In ordine, poi all'indicazione del termine previsto dall'art. 165 c.p., questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale per il quale non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza (così Cassazione penale, sez. VI 5 febbraio 1998, n. 2347, relativa ad un annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della parte della sentenza di un giudice di merito con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisoria corrispondente agli arretrati non pagati ed ai relativi interessi). Ne consegue che, fermo restando il principio di immediata esecutività sul piano civile della condanna al pagamento della provvisoria, si fissa tale termine nella misura di trenta giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

E l'imputato deve essere, infine, condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alle parti civili costituite, attesa l'evidente sussistenza del nesso causale tra condotta tenuta da Matarazzo Ernesto e la morte di Nasti Angelo, con il conseguente danno materiale e morale causato ai prossimi congiunti dello stesso.

A tale riguardo va osservato come appare necessario rimettere le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni, non potendosi procedere in sede penale alla loro determinazione integrale ed immediata, come sollecitato dai difensori di parte civile, poiché, a prescindere dalla chiara sussistenza dell'anno, non sussistono né sono forniti dalle parti civili, su cui incombeva il relativo onere, gli elementi probatori che consentano una completa, avveduta e non arbitraria liquidazione.

Invero in tema di risarcimento del danno il problema della esistenza di un effettivo pregiudizio, costituente conseguenza immediata e diretta della condotta criminosa, va tenuto distinto da quello della sua concreta determinazione, che non può prescindere da una deguata dimostrazione da parte del danneggiato delle singole poste pretese, in ossequio al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., e fatto salvo il criterio di valutazione equitativa dei danni di cui non è possibile provare il preciso ammontare, previsto dal combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.

Pertanto in sede penale soltanto ai fini della pronuncia di una condanna generica al risarcimento dei danni a norma degli artt. 185 c.p. e 539 c.p.p. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento del fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La giurisprudenza in questi casi afferma, infatti, che la suddetta sentenza costituisce una mera declaratoria juris contenente solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto-reato e dell'esistenza, probabile, di un nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato, mentre spetta al giudice della liquidazione accertare in sede civile l'esistenza effettiva del danno stesso e determinarne l'ammontare (cfr. Cassazione penale. Sez. VI 11.3.2005 num 12199; Tribunale Palermo, 12 novembre 2005, C). Negli altri casi di condanna specifica valgono gli ordinari principi civilistici in tema di onere della prova.

Può, invece, trovare applicazione nel caso il disposto di cui al comma 2 dell'art. 539 c.p.p. che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già

raggiunta la prova ( sulla cui applicabilita' anche al danno non patrimoniale cfr. Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2005, num 38809 )

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, infatti , non e' necessaria, ai fini della liquidazione della provvisoria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma e' sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata ( cosi' Cassazione penale, Sez. V, 13 dicembre 2000, n. 12634, Bechis) . La facolta' del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria prevista dall'art. 539 c.p.p. non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza dell'approva sul quantum, bensì trova implicita' conferma nei limiti dell' efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall' art 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illecita' ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò', l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato ( in termini Cassazione penale Sez IV 16 dicembre 1998, n. 1045, Selva ).

L'imputato, pertanto, su richiesta delle parti civili e la parte di danno per la quale questo giudice ha già ritenuto raggiunta la prova, deve essere condannato al pagamento a titolo di provvisoria della somma di euro ventiseimila ( 26,000,00 ) ciascuno in favore di Nasti Antonio e Negri Giulia, in questa compresa la parte dovuta per il minore Nasti Giuseppe Enrico, non che' della somma di euro diecimila ( 10,000,00 ) ciascuno in favore di Nasti Valentina, Federica Nasti, e Doriana Nasti.

Detta misura e' stata determinata tenendo conto del fatto che risulta già provata la sussistenza del danno morale, quale paterna d'animo necessariamente subito dai prossimi congiunti del defunto, che per la sua connotazione soggettiva puo' essere desunto in via presuntiva e si presta ad una valutazione essenzialmente equitativa. Tutta via per evitare che la liquidazione di tale danno non si riduca ad un simulacro di risarcimento e' necessario che il giudice nell'effettuare la quantificazione tenga conto della gravita' del reato, dei turbamenti psichici derivanti dal protrarsi della vicenda processuale, dell'eta' della persona offesa, della realta' socio-economica in cui vive il danneggiato, tutti elementi che hanno indotto questo giudicante a fissare nella misura prima indicata l'entita' della provvisoria.

Alla condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, segue quella al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalle parti civili, liquidate come dispositivo.

Per la complessita' della vicenda si ritiene opportuno indicare un termine piu' lungo dell'ordinario, fissato in giorni trenta per il deposito della motivazione.

#### P.Q.M

Il Giudice letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara MATARAZZO Ernesto colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla cotestata aggravante, lo condanna alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 163 e 165 c.p. concede a MATARAZZO Ernesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del danno nella misura di seguita indicata, da effettuarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Letti gli artt. 222 e 224 D.L.vo 285/92 applica a MATARAZZO Ernesto la sanzione amministrativa accessoriata della sospensione della patente di guida per durata di mesi otto.

Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna, altresì, l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite Nasti Antonio e Negri Giulia, in proprio e nella quantita' di esercenti la potesta' genitoriale del figlio minore Nasti Giuseppe Enrico, Nasti Valentina, Nasti Federica e Nasti Doriana , danni da liquidarsi in separata sede, nonche' alla refusione delle spese dalle stesse sostenute per la costituzione e la rappresentanza in giudizio, che si liquidano complessivamente in euro tremila ( 3000,00 ) per diritti e onorari, oltre rimborso spese generali I.V.A.e C.P.A. nella misura di legge, per le parti civili difese dall'avvocato Giorgiadi ed in euro duemila ( 2000,00 ) per diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, per parti civili difese dall'avvocato Longobardi.

Letto L'art. 539, secondo comma, c.p.p. su richiesta delle parti civili, condanna, infine, l'imputato al pagamento a titolo di provvisoria della somma di euro ventiseimila ( 26,000,00 ) ciascuno in favore di Nasti Antonio e Negri Giulia, in questa compresa la parte dovuta per il minore Nasti Giuseppe Enrico, nonche' della somma di euro diecimila ( 10,000,00 )

ciascuna in favore di Nasti Valentina, Nasti Federica , Nasti Doriana.

Letto L'art. 544 c.p.p., indica in giorni trenta il termine per della motivazione.

Così deciso in Napoli il 2 febbraio 2007.

IL GIUDICE Dott. PURCARO VITO MARIA GIORGIO

Dopo questa sentenza i signori della Fondiaria assicurazioni si sono permessi anche d'appellarsi.

Per me quel giorno è stato l'unico dopo tante udienze ad avere un filo di fiducia verso la giustizia, vedere l'avvocato della Fondiaria assicurazione fare una figura di merda verso la Corte di Appello quando il presidente della corte d'appello dopo aver letto la sentenza di primo grado a dire ma avvocato ma cosa siete venuto a fare? si sono chiusi in aula di consiglio e dopo dieci minuti questa è la motivazione.

reato p.ep. dall'articolo 589 commi 1 e 2 c.p. perché mentre percorreva la via coroglio nel territorio del comune di Napoli con direzione di marcia Bagnoli-Nisida alla guida dell'autovettura Fiat Tempra targata NA Y06550 per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché nella violazione degli artt. 142 e 148 C.d.S. pur resosi conto della possibile interferenza con l'autovettura FIAT Uno targata LI 454900 condotta da NASTI ANGELO PROVENIENTE DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA VIAGGIANDO SENZA MANTENERE LA NECESSARIA PRUDENZA ED a una velocità di circa 75 km/h in tal modo oltrepassando il limite massimo di velocità imposto sul luogo pari a 50 km/h, ed effettuando una manovra di sorpasso vietata, invadeva l'opposta corsia di marcia e investiva violentamente con la parte anteriore del proprio veicolo la parte anteriore dell'automobile condotta dal Nasti il quale a seguito del violento urto, riportava gravissime lesioni da cui derivava la morte dopo pochi minuti. Accaduto in Napoli l'11/06/2002

L'Anno 2007 il giorno 10 dicembre

La Corte di Appello di Napoli Sez settima conclude

Con la sentenza indicata l'imputato veniva condannato alla pena di anni 1 e 2 mesi di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti, pena sospesa subordinata al pagamento della somma provvisoria come determinata in dispositivo; sospensione della patente di guida per mesi otto; perché responsabile del reato epigrafe riportato; risarcimento del danno e spese e spese in favore delle parti civili.

Avverso la decisione ha interposto rituale e tempestivo appello il prevenuto, chiedendo in via principale l'assoluzione e in subordine la riduzione della pena; riduzione della somma provvisoria e sospensione della sua provvisoria esecutività.

all'odierna udienza le parti concludevano come verbale.

L'appello è infondato.

Le deduzioni a sostegno del gravame non valgono a smentire o appena infirmare le argomentazioni con cui il primo giudicante ha affermato la penale responsabilità del prevenuto nella impugnata sentenza, alla cui esauriente e dettagliata motivazione, che valuta correttamente in fatto ed in diritto le risultanze processuali, occorre riportarsi per evitare inutili ripetizioni.

Va soltanto sottolineato che le cause alternative ipotizzate dalla Difesa ed astrattamente riconducibili ad una condotta colposa della vittima, conducente dall'auto Fiat Uno, risultano marchiatamente smentite dalle deposizioni dei due testimoni oculari, in specie da quella particolarmente significativa resa dall'avv Pozza, indifferente, che seguiva la Fiat Uno; dai rilievi oggettivi, quali le tracce di frenata, che dimostrano ancora chiaramente sia la velocità sia la direzione della Tempra, che procedendo almeno a 75 Km/h, in strada lunga e rettilinea, invade la corsia opposta andando a collidere con l'auto proveniente in senso contrario; dalla localizzazione ed entità dei danni, che rafforzano quanto sin qui sintetizzato.

Tenuto conto della condotta di guida decisamente pericolosa e delle gravissime conseguenze, si nega l'invocato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, dindé la pena inflitta in primo grado

appare anche a giudizio di questa Corte congrua e correttamente calcolata secondo i dettami di cui all'art. 133 cp, insuscettibile di riduzione.

Anche le ragioni poste a sostegno delle doglianze sulle statuzioni civili non sono condivibili e per giunta appaiono ultronee, essendosi provveduto al pagamento della provvisionale disposta dal GM, come hanno concordemente dichiarato le parti all'odierna udienza.

L'appellante e' tenuto al pagamento delle ulteriori spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute per questo grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, visto l'art. 605 cpp conferma la sentenza 2.2.2007 del Tribunale di Napoli e condanna l'appellante MATARAZZO Ernesto al pagamento delle ulteriori spese processuali nonche' alla rifusione di quelle sostenute per questo grado dalle parti civili, che liquidano in complessivi Euro 900,00 in favore di quelle difese dall'avv Giorgiadi, ed Euro 750,00 in favore di quelle difese dall'avv Longobardi, nelle dette rispettive qualita', oltre IVA e cpa come per legge.

processo passato ingiudicato luglio 2008

Chi leggerà questa sentenza voglio ancora sottolineare che oggi il 15/03/2009 ancora non si è fatta nessuna udienza civile siamo ancora così perché per non fare un'altro calvario per un altro processo ,e' soprattutto per non subire danni psicologici ancora come nel processo penale io e la mia famiglia ,insieme agli avvocati abbiamo deciso una conciliazione con la controparte, ma loro come al solito hanno tentato di specularci sopra , ci hanno fatto aspettare mesi prima di prendere una decisione con una loro richiesta di risarcimento di (350,000,00 ) trecentocinquantamilaeuro ,non e' giusto valutare una vita di un ragazzo di 22 anni perdere la vita per colpa di un incosciente Così adesso ci tocca fare un'altro calvario ,questo e' vergognoso approfittare del nostro dolore.questa assicurazione e la Sai Fondiaria anche mio figlio Angelo era assicurato con la fondiaria assicurazioni loro l'imputato lo hanno difeso vedete se hanno difeso mio figlio sanno bene guardarsi i loro interessi.

Io sono un ago in un pagliaio ho il modo di gridare il mi tormento attraverso la rete ma pensate un po quante migliaia famiglie sono nelle nostre condizioni e nessuno sa niente perché si chiudono nel dolore e sono la merce' di Tribunali avvocati e' assicurazioni.

Voglio ringraziare l'associazione vittime della strada e tutti i loro iscritti che mi hanno aiutato molto ad andare avanti, e con un grande dolore sono molto deluso verso le istituzioni che non si interessano affatto di noi familiari vittime della strada,tutti questi processi si potrebbero concludere in tre mesi ma il sistema giudiziario ti finisce di ammazzare,spero il signore che mi da la forza di combattere questa battaglia.Nonostante che non ho piu' voglia di vivere.

L'incidente di Angelo evidente che lui non ha nessuna omissione di colpa e aveva diritto a finire subito sono passati 7 anni di penale ,mi tormento molto quando i casi sono piu' complessi quanti anni ci mette la giustizia secoli?

Antonio Nasti